



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 febbraio 2013
(OR. en)**

6909/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0054 (NLE)**

**EEE 5
STATIS 20
ECOFIN 154**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	25 febbraio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 91 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All: COM(2013) 91 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.2.2013
COM(2013) 91 final

2013/0054 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XXI
dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE integrandovi il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE esenta la Norvegia e l'Islanda dall'obbligo di comunicare i dati relativi alla bilancia dei pagamenti mensile ad Eurostat, come previsto nell'allegato 1, tavola 1, dell'allegato del regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, poiché tali dati non sono elaborati secondo la frequenza richiesta o renderebbero necessaria la completa riorganizzazione del quadro per la raccolta dei dati; a sua volta, il Liechtenstein è esentato dall'applicazione di detto regolamento sulla base del punto 19s dell'allegato XXI dell'accordo SEE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XXI
dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo XXI.
- (3) L'allegato XXI dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE, con determinati adattamenti per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero³.

- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XXI dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE",
in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero¹.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 19s (Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il seguente trattino:

“- **32012 R 0555:** Regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22).”
2. Il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

“(a) I punti 1 e 2 della tavola 1 dell'allegato I non si applicano alla Norvegia.

¹ GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.

- (b) La tavola 1 dell'allegato I non si applica all'Islanda prima del maggio 2017.
- (c) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.”

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 555/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]